



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente (Relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, in particolare, l'art. 2-bis, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, concernente *"Competenze della Corte di conti in materia di contratti collettivi del personale"*;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come

modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI) e, in particolare, il Titolo III rubricato *“Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”*;

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m., concernente *“Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”*;

VISTO l’art. 7, c. 4, della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 che ha introdotto, all’art. 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, il comma 2 bis;

VISTO l’art. 9, c. 4, della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 che ha modificato, l’art. 8, c. 1, della legge provinciale n. 9/2024;

VISTO l’art. 5, c. 2 della legge provinciale 1° agosto 2025, n. 5 che ha modificato l’art. 8, c. 1, della legge provinciale n. 9/2024;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1481 del 20 settembre 2024, avente ad oggetto: *“Integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2024, assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari delle risorse integrative (euro 72.318.546,50) e ulteriori direttive in ordine al funzionamento del SSP”*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1724 del 31 ottobre 2024, avente ad oggetto *“Riparto tra i comparti e le aree negoziali delle risorse contrattuali aggiuntive per il triennio contrattuale 2022/2024 rese disponibili dal comma 2 bis art. 4 l.p. n. 3/2024, come aggiunto dal comma 4 art. 7 l.p. n. 9/2024. Direttive all'A.P.Ra.N. per la sottoscrizione di accordi per le distinte aree negoziali per l'erogazione di incrementi stipendiali dall'anno 2024 a recupero del differenziale tra IPCA realizzato e IPCA programmato e altre disposizioni”*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1847 del 15 novembre 2024, avente ad oggetto *“Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2024-2026, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1908 del 29 novembre 2024, avente ad oggetto *“Riparto tra gli enti del settore pubblico provinciale rientranti nei comparti di contrattazione provinciale delle risorse contrattuali aggiuntive rese disponibili sul bilancio 2024 ai sensi del comma 4 art. 7 e del comma 2 art. 64 della legge provinciale n. 9 di data 5 agosto 2024”*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 344 del 21 marzo 2025 avente ad oggetto *“Riparto tra i comparti e le aree negoziali delle risorse contrattuali rese disponibili dalla legge provinciale*

n. 13 di data 30 dicembre 2024 (legge di stabilità provinciale 2025) e direttive all'A.P.Ra.N. per la sottoscrizione di accordi negoziali per l'impiego delle risorse ivi previste”;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 648 del 9 maggio 2025 avente ad oggetto *“Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2025-2027, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 748 del 30 maggio 2025 avente ad oggetto *“Riparto tra gli enti del settore pubblico provinciale rientranti nei comparti di contrattazione provinciale delle risorse contrattuali aggiuntive rese disponibili dalla legge provinciale n. 13 di data 30 dicembre 2024 (legge di stabilità provinciale 2025)”;*

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1277 del 29 agosto 2025 avente ad oggetto *“Riparto tra i comparti/aree negoziali delle risorse contrattuali di cui al co. 1 art. 8 l.p. n. 9/2024 - come da ultimo rideterminate dai commi 1 e 2 art. 5 l.p. n. 5/2025 - da destinare agli incrementi retributivi del personale per il triennio 2025-2027 e assegnazione delle specifiche risorse di cui ai commi 1.1. e 1 ter. dell'art. 8 l.p. n. 9/2024, come aggiunti rispettivamente dai commi 3 e 4 art. 5 l.p. n. 5/2025. Prime direttive all'A.P.Ra.N. per la sottoscrizione di accordi stralcio per l'attribuzione degli incrementi retributivi per il triennio contrattuale 2025-2027”;*

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1376 del 12 settembre 2025, avente ad oggetto: *“Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2025-2027, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1546 del 17 ottobre 2025 avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e il Fondo pensione Laborfonds per la regolazione delle modalità di gestione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti del comparto Sanità e della Scuola”;*

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 197 del 13 febbraio 2026, avente ad oggetto *“Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per il personale del comparto Sanità - area delle categorie - per una prima revisione degli istituti giuridici e per incrementi della retribuzione accessoria relativi al triennio contrattuale 2025-2027, siglata dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 novembre 2025”;*

RILEVATO che la citata deliberazione n. 197/2026 subordina la sottoscrizione del testo concordato alla previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento;

VISTA la nota del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) prot. n. 141366 del 17 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 401 di pari data, con la quale è stata trasmessa l'ipotesi di accordo per il personale del comparto sanità - area delle categorie per una prima revisione degli istituti giuridici e per incrementi della retribuzione accessoria relativi al triennio contrattuale 2025-2027, siglata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 novembre 2025, per la prescritta certificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTO il contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto sanità, area del personale non dirigenziale, relativamente al quadriennio 2006-2009, parte normativa, e al biennio 2006-2007, parte economica sottoscritto in data 11 giugno 2007;

VISTA l'ipotesi di contratto decentrato di applicazione dell'accordo per la definitiva chiusura del biennio economico 2008/2009 del personale non dirigenziale del comparto sanità sottoscritto in data 13 settembre 2012;

VISTO l'accordo stralcio per la chiusura della parte economica del CCPL 2016/2018 per il personale del comparto sanità - area delle categorie sottoscritto in data 13 agosto 2020;

VISTO l'accordo per la chiusura della parte economica del CCPL 2019/2021 per il personale del comparto sanità - area delle categorie sottoscritto in data 1° febbraio 2023;

VISTO l'accordo per il personale del comparto sanità, area delle categorie - prima applicazione del protocollo di intesa di data 5 dicembre 2022 siglato tra la Provincia e le Organizzazioni sindacali rappresentative e aggiornamento delle indennità per il personale che svolge attività di vigilanza e di polizia giudiziaria sottoscritto in data 15 settembre 2023;

VISTO l'accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2022-2024 per il personale del comparto sanità - area delle categorie, sottoscritto in data 3 settembre 2024;

VISTE le deliberazioni n. 67/2024/CCR del 30 agosto 2024, n. 78/2024/CCR del 21 ottobre 2024, n. 17/2025/CCR del 18 febbraio 2025, n. 68/2025/CCR del 3 settembre 2025 e n. 79/2025/CCR dell'8 ottobre 2025 di questa Sezione di controllo;

DATO ATTO che la documentazione sopra richiamata consente di ritenere attendibile la metodologia di quantificazione dei costi derivanti dall'ipotesi di accordo siglata in data 17 novembre 2025 ed ora all'esame della Sezione;

DATO ATTO, infine, della compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di accordo sia sotto il profilo economico sia sotto quello finanziario con le risorse rese disponibili a seguito dell'approvazione dell'art. 4, c. 2 bis della l.p. 13 marzo 2024, n. 3, come introdotto dall'art. 7, c. 4 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 e dell'art. 8, c. 1 della legge provinciale n. 9/2024, come

modificato dall'art. 9, c. 4 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 e dall'art. 5, c. 2 della l.p. 1° agosto 2025, n. 5, nonché con quelle residue dall'applicazione degli accordi, triennio contrattuale 2022-2024, sottoscritti in data 3 settembre e 22 ottobre 2024;

VISTO il decreto n. 5/2026 del 18 febbraio 2026, con il quale il Presidente della Sezione ha assegnato le funzioni dell'attività di controllo finalizzata alla certificazione dell'ipotesi di accordo per il personale del comparto sanità – area delle categorie per una prima revisione degli istituti giuridici e per incrementi della retribuzione accessoria relativi al triennio contrattuale 2025-2027, siglata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 novembre 2025, al Presidente D'Evoli e ai Consiglieri Beltrame e Ferrari;

VISTA la nota di questa Sezione prot. n. 490 del 24 febbraio 2026 con la quale i Magistrati istruttori hanno formulato richieste di chiarimenti ed integrazioni, per consentire la verifica dell'attendibilità delle quantificazioni degli impatti finanziari e correlate coperture;

VISTA la nota di prot. n. 173711 del 26 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte n. 499 del 27 febbraio 2027) con la quale A.P.Ra.N. ha fornito i chiarimenti e la documentazione richiesti;

VISTA l'ordinanza n. 4/2026 del 3 marzo 2026 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITI i magistrati relatori, Presidente D'Evoli e Consiglieri Beltrame e Ferrari, ed esaminata la documentazione agli atti:

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, e dell'art. 11, c. 4, lett. f), della l. 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la positiva certificazione dell'attendibilità dei costi e della loro compatibilità sia sotto il profilo economico sia sotto quello finanziario con le risorse disponibili nei bilanci della Provincia autonoma di Trento e dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino dell'ipotesi di accordo per il personale del comparto sanità – area delle categorie per una prima revisione degli istituti giuridici e per incrementi della retribuzione accessoria relativi al triennio contrattuale 2025-2027, fatte salve le osservazioni e quanto illustrato nell'unito rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente dell'Agenzia provinciale per la Rappresentanza Negoziata della Provincia autonoma di Trento, per il seguito di competenza, anche ai fini della pubblicazione sul sito dell'Agenzia e degli enti interessati.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.

I Magistrati relatori

Cons. Marilisa BELTRAME

f.to digitalmente

Il Presidente relatore

Pres. Luisa D'EVOLI

f.to digitalmente

Cons. Tullio FERRARI

f.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

f.to digitalmente

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di accordo per il personale del comparto sanità – area delle categorie per una prima revisione degli istituti giuridici e per incrementi della retribuzione accessoria relativi al triennio contrattuale 2025-2027, siglata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 novembre 2025.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento (di seguito per brevità indicata come A.P.Ra.N.) prot. n. 141366 del 17 febbraio 2026, acquisita al prot. di questa Sezione n. 401 di pari data.

Unitamente al testo dell'ipotesi di accordo siglata in data 17 novembre 2025, sono stati trasmessi:

- la relazione tecnica di accompagnamento;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1724 del 31 ottobre 2024, avente ad oggetto *“Riparto tra i comparti e le aree negoziali delle risorse contrattuali aggiuntive per il triennio contrattuale 2022/2024 rese disponibili dal comma 2 bis art. 4 l.p. n. 3/2024, come aggiunto dal comma 4 art. 7 l.p. n. 9/2024. Direttive all'A.P.Ra.N. per la sottoscrizione di accordi per le distinte aree negoziali per l'erogazione di incrementi stipendiali dall'anno 2024 a recupero del differenziale tra IPCA realizzato e IPCA programmato e altre disposizioni”*;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1847 del 15 novembre 2024, avente ad oggetto *“Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2024-2026, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 344 del 21 marzo 2025 avente ad oggetto *“Riparto tra i comparti e le aree negoziali delle risorse contrattuali rese disponibili dalla legge provinciale n. 13 di data 30 dicembre 2024 (legge di stabilità provinciale 2025) e direttive all'A.P.Ra.N. per la sottoscrizione di accordi negoziali per l'impiego delle risorse ivi previste”*;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 648 del 9 maggio 2025 avente ad oggetto *“Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2025-2027, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 748 del 30 maggio 2025 avente ad oggetto *“Riparto tra gli enti del settore pubblico provinciale rientranti nei comparti di contrattazione provinciale delle risorse contrattuali aggiuntive rese disponibili dalla legge provinciale n. 13 di data 30 dicembre 2024 (legge di stabilità provinciale 2025)”*;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1277 del 29 agosto 2025 avente ad oggetto *“Riparto tra i comparti/aree negoziali delle risorse contrattuali di cui al co. 1 art. 8 l.p. n. 9/2024 - come da ultimo rideterminate dai commi 1 e 2 art. 5 l.p. n. 5/2025 - da destinare agli incrementi retributivi del personale per il triennio 2025-2027 e assegnazione delle specifiche risorse di cui ai commi 1.1. e 1 ter. dell'art. 8 l.p. n. 9/2024, come aggiunti rispettivamente dai commi 3 e 4 art. 5 l.p. n. 5/2025. Prime direttive all'A.P.Ra.N. per la sottoscrizione di accordi stralcio per l'attribuzione degli incrementi retributivi per il triennio contrattuale 2025-2027”*;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1546 del 17 ottobre 2025 avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e il Fondo pensione Laborfonds per la regolazione delle modalità di gestione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti del comparto Sanità e della Scuola”*;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 197 del 13 febbraio 2026, avente ad oggetto *“Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per il personale del comparto Sanità - area delle categorie - per una prima revisione degli istituti giuridici e per incrementi della retribuzione accessoria relativi al triennio contrattuale 2025-2027, siglata dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 novembre 2025”*.

A seguito della richiesta istruttoria trasmessa con nota prot. n. 490 del 24 febbraio 2026, A.P.Ra.N. ha risposto con nota prot. n. 173711 del 26 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte n. 499 del 27 febbraio 2026), inviando in allegato i seguenti documenti:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1481 del 20 settembre 2024, avente ad oggetto: *“Integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2024, assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari delle risorse integrative (euro 72.318.546,50) e ulteriori direttive in ordine al funzionamento del SSP”*;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1376 del 12 settembre 2025, avente ad oggetto: *“Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2025-2027, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1546 del 17 ottobre 2025, avente ad oggetto: *“Riparto tra gli enti del settore pubblico provinciale rientranti nei comparti di contrattazione provinciale delle risorse contrattuali rese disponibili sul bilancio 2025 ai sensi del co. 1 art. 8 l.p. n. 9/2024 - come da ultimo rideterminate dai commi 1 e 2 art. 5 l.p. n. 5/2025 - e ai sensi dei commi 1.1. e 1 ter. dell'art. 8 l.p. n. 9/2024, come aggiunti rispettivamente dai commi 3 e 4 art. 5 l.p. n. 5/2025”*;

- gli accordi decentrati a livello aziendale di applicazione del CCPL 11 giugno 2007 del personale non dirigenziale del comparto sanità – quadriennio 2006/2009 parte normativa; biennio 2006/2007 parte economica del 11 luglio 2008;
- la proposta di protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento e le Federazioni sindacali del comparto sanità pubblica – area delle categorie del 5 dicembre 2022;
- l’ipotesi di contratto decentrato di applicazione dell’accordo per la definitiva chiusura del biennio economico 2008/2009 del personale non dirigenziale del comparto sanità del 13 settembre 2012;
- l’accordo sindacale in ordine alla disciplina delle operazioni di vestizione/svestizione della divisa del 28 agosto 2019;
- le tabelle riviste 1a), 2), 12) della relazione tecnica;
- gli allegati A e B alla risposta istruttoria;
- l’art. 84 del CCPL 11 giugno 2007 e l’art. 3 c. 2 dell’accordo stralcio chiusura parte economica CCPL 2016/2018, del 13 agosto 2020;
- gli artt. 11 (Indennità professionale specifica) e 12 (Indennità specifica provinciale) dell’Accordo stralcio del 13 agosto 2020;
- l’art. 2 (Indennità di vigilanza e di polizia giudiziaria) dell’accordo per il personale del comparto sanità – area delle categorie del 15 settembre 2023;
- l’art. 11 dell’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2022-2024 del 3 settembre 2024.

2. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell’accordo in oggetto evidenzia che l’invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

In linea con le disposizioni sopra richiamate, la deliberazione della Giunta provinciale n. 197/2026 dispone l’autorizzazione alla sottoscrizione previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento.

3. Ai sensi dell’art. 1, l’accordo in esame si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto di cui all’art. 4, c. 1, punto 3, del D.P.P. n. 44-7/Leg. del 20 novembre 2003. Per quanto non innovato dall’ipotesi di contratto in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al CCPL e accordi negoziali vigenti.

4. Il contratto in esame concerne il triennio 2025-2027 per la parte giuridica ed economica, e gli effetti, salvo diversa disposizione, decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione. A livello strutturale, si individuano sei parti e un allegato.

Nella prima parte, dopo aver delineato campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto e le modalità di negoziazione dell'indennità di vacanza contrattuale, si definisce il sistema delle relazioni sindacali. Le parti identificano obiettivi e strumenti (art. 3), individuano i livelli di contrattazione e le rispettive materie (art. 4), definiscono i tempi e le procedure per la stipulazione e il rinnovo dei contratti decentrati (art. 5) e la composizione delle delegazioni e dei soggetti sindacali ai fini della contrattazione (art. 6).

Questa parte reca altresì la disciplina degli istituti dell'informazione, concertazione e confronto (art. 7), del Comitato Unico di Garanzia (art. 8), dei diritti di associazione e attività sindacali (art. 9), del diritto di assemblea e di affissione (artt. 10-11), e la disciplina relativa ai locali (art. 12), alle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro (art. 13), alla titolarità dei permessi e prerogative sindacali (art. 14), ai contributi sindacali (art. 15), all'astensione dal lavoro (art. 16), al patronato sindacale (art. 17), all'interpretazione autentica dei contratti (art. 18) e alle clausole di raffreddamento (art. 19).

Nella seconda parte, l'accordo in esame si occupa dettagliatamente del rapporto di lavoro, disciplinando, in particolare, il contratto individuale di lavoro (art. 20), il periodo di prova (art. 21) e la ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 22), oltre a normare il rapporto di lavoro a tempo parziale (artt. 23-25), le assunzioni a tempo determinato (art. 26), l'orario di lavoro (art. 27) e il lavoro agile: finalità, modalità di accesso e svolgimento (artt. 28 - 37).

Sono altresì previsti alcuni istituti di welfare, quali l'individuazione di obiettivi e strumenti di age management (art. 38), l'introduzione di patrocinio legale gratuito e supporto psicologico nelle ipotesi di aggressione del personale dipendente da parte di terzi (art. 39) e la cessione a titolo gratuito delle ferie (art. 40).

La terza parte contiene disposizioni inerenti alla revisione dell'ordinamento professionale. In particolare:

- si aggiungono ai profili professionali del livello economico D super e del livello economico B super, rispettivamente quelli di "psicologa/o in gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro" e di "assistente di studio odontoiatrico", oltre a revisionare i requisiti culturali e professionali per l'accesso al livello economico B super per gli operatori tecnici specializzati (art. 41);
- si introduce la facoltà per l'amministrazione di disporre il mutamento della figura professionale, a parità di inquadramento-giuridico-economico, nel rispetto dei requisiti professionali richiesti e con il consenso del dipendente (art. 42);

- si disciplina il trattamento economico in caso di progressione verticale, specificando che, a far data dal 1° gennaio 2024, nell'ipotesi in cui lo stipendio tabellare in godimento risulti superiore a quello derivante dalla progressione, compresa altresì la fascia retributiva, è attribuita al dipendente la posizione retributiva immediatamente superiore al trattamento economico goduto da questi (art. 43);
- si dettano disposizioni relative all'inquadramento di personale proveniente da altre Amministrazioni, specificando che, a partire dal 1° gennaio 2024, se il trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo provinciale risulta inferiore a quello fisso e continuativo già in godimento presso l'Ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale (art. 44);
- si dispone che il personale appartenente ai profili di operatore tecnico e di coadiutore amministrativo della categoria B, liv base, a richiesta, è inquadrato nella categoria B, livello super, purché in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni (al 31 dicembre 2024). Nei casi in cui il trattamento economico fondamentale complessivo in godimento nella precedente categoria sia superiore a quello previsto per la fascia retributiva iniziale del livello B super, è attribuita la fascia immediatamente superiore a quella in godimento (art. 45);
- si istituisce il livello economico C super nella categoria C, specificandone profili professionali, modalità di accesso, requisiti culturali e professionali, oltre al valore delle posizioni retributive, pur in via provvisoria, nell'attesa del completamento dell'armonizzazione con il personale del comparto autonomie locali, area delle categorie (art. 46).

Nella quarta parte, si innova la disciplina del servizio di pronta disponibilità per straordinarie esigenze di funzionalità della struttura, ampliando la platea dei profili professionali cui è consentita (art. 47) e si provvede alla sostituzione dell'allegato "Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto" al CCPL 11 giugno 2007 (art. 48).

Nella quinta parte, dedicata precipuamente al trattamento economico, sono introdotte o rideterminate, a partire dalla data indicata in ogni articolo, le indennità: di specificità infermieristica (art. 49), di tutela del malato e per la promozione della salute (art. 50), di pronto soccorso (art. 51), per servizio notturno (art. 52), per servizio presso strutture periferiche e particolarmente disagiate (art. 53), per segreterie integrate di reparto (art. 56), per referenti CUP (art. 57), per incaricati al riscontro amministrativo-contabile (art. 58), per area direttiva (art. 59), per mansioni rilevanti (art. 60), per il personale affidatario di funzioni di "audit" aziendale (art. 61), per il personale infermieristico adibito alla manipolazione di farmaci oncologici (art. 62), per

il personale assegnato presso l'unità operativa riabilitazione ospedaliera - Villa Rosa e presso il centro clinico NeMO (art. 63), per il personale assegnato al reparto di cardiologia degli ospedali di Trento e Rovereto (art. 64), per gli infermieri di triage presso il pronto soccorso (art. 65), per gli incaricati di posizione organizzativa (art. 66) e i titolari di funzioni di coordinamento (art. 68), per il personale della categoria D affidatario dell'incarico di "team leader" terapia intensiva (art. 69), per il personale incaricato delle funzioni di ispezione e vigilanza nei luoghi di lavoro (art. 70). Sono inoltre rideterminate ovvero istituite: le indennità professionali specifiche (art. 71), quelle per il personale in servizio presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo (art. 72), per la posizione organizzativa per avvocati cassazionisti (art. 73), per i micologi (art. 74), per lo svolgimento delle funzioni di preposto alla sicurezza (art. 75), per il personale operante nei reparti di pediatria degli ospedali di Rovereto e Cles (art. 76) e di Trento (art. 77), per il personale inserito nell'Ufficio rapporti con il pubblico (art. 78), per i responsabili di impianto (art. 79), per il personale operante nei Centri di salute mentale (art. 80), per il personale adibito alla manipolazione di farmaci galenici (art. 81), per gli addetti alla centrale "Trentino emergenza 118" (art. 82), per il personale che opera presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura e presso la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (art. 83), nonché per il personale che opera presso l'ambulatorio IST (art. 84).

Inoltre, si istituisce una voce retributiva aggiuntiva di armonizzazione da corrispondere al personale delle professioni sanitarie e al personale tecnico e amministrativo dell'Azienda sanitaria, il cui trattamento economico fondamentale risulta inferiore al corrispondente trattamento economico previsto per il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali (artt. 54-55).

L'art. 85, a chiusura di questa parte, dispone che le risorse contrattuali *una tantum*, quantificate in euro 1.948.000,00 e residue dal finanziamento dell'ipotesi di accordo, vengano impiegate ad incremento degli importi della produttività di base, per l'anno 2027, nelle misure indicate alla tab. 3 allegata all'accordo.

La sesta parte si occupa di disciplinare l'uso del servizio sostitutivo di mensa (art. 86) e l'istituto del distacco sindacale, per il quale si rinvia, ai fini della quota obiettivi generali, a quanto previsto per il personale del comparto autonomie locali – area delle categorie (art. 87).

L'allegato, introdotto dall'art. 48 dell'ipotesi di accordo in esame, reca la disciplina del TFR e della previdenza complementare. Con riferimento al primo tema, si rinvia alla disciplina prevista dal d.p.c.m. del 20 dicembre 1999, specificando le voci escluse ai fini del calcolo dell'imponibile e regolamentando l'istituto dell'anticipazione (artt. 1-2). In relazione all'istituto della previdenza

complementare, si norma l'adesione al fondo pensione Laborfonds (art. 3), si definiscono le contribuzioni, in applicazione del vigente CCPL (art. 4) e si disciplinano alcune casistiche peculiari, tra cui la sospensione della domanda di anticipazione TFR, in relazione alle difficoltà del fondo di garantirne la restituzione integrale (art. 5).

5. Va sottolineato che le modalità con le quali viene data applicazione alla revisione degli istituti giuridici e agli incrementi della retribuzione accessoria per il personale del comparto sanità – area delle categorie rientrano nell'esclusiva sfera di responsabilità dell'Amministrazione e della parte negoziale pubblica, non potendo ritenersi esteso il giudizio di questa Sezione di controllo a scelte di merito dell'Amministrazione rientranti nella propria sfera di discrezionalità.

6. Le risorse destinate dal 2023 all'area delle categorie del comparto sanità per una prima revisione degli istituti giuridici e per incrementi della retribuzione accessoria, oggetto della presente ipotesi di accordo, sono quantificate nella tabella di seguito riportata.

Tabella 1 – Risorse destinate all'area delle categorie del comparto sanità

Legge di stanziamento	Delibera di ripartizione	Finalità	Risorse per anno			
			2023	2024	2025	2026 e a regime
Art. 4, c. 2 bis, l.p. n. 3/2024, come aggiunto dall'art. 7, c. 4, l.p. n. 9/2024	d.g.p. 1724/2024, allegato A, punto 2.1.	Misure ordinamentali e accessorie a favore dei nuovi assunti a tempo indeterminato e per due anni dall'assunzione; in particolare per il personale destinato ad operare in strutture sanitarie in zone periferiche e disagiate, allo scopo di aumentare l'attrattività	-	833.000	2.500.000	2.500.000
Art. 8, c. 1, l.p. n. 9/2024, così come modificato dall'art. 9, c. 4, l.p. n. 13/2024	d.g.p. 344/2025 allegato A, punto 1.2	Ulteriore finanziamento dell'indennità di pronto soccorso	-	-	890.000	1.780.000
Art. 8, c. 1, l.p. n. 9/2024, così come modificato dall'art. 5, c. 2, l.p. 5/2025	d.g.p. 344/2025 allegato A, punto 1.2	Nuovo ordinamento professionale e percorso di armonizzazione del personale con il trattamento giuridico-economico del personale del comparto Autonomie locali			4.000.000	4.000.000
	d.g.p. 1277/2025 allegato A, punto 3				4.000.000	4.000.000
Art. 5, c. 2, l.p. n. 5/2025	d.g.p. 1277/2025 allegato A, punto 3	Incremento delle indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato e dell'indennità oraria di lavoro notturno, al fine anche di accrescere l'attrattività della professione			14.200.000	14.200.000

Legge di stanziamento	Delibera di ripartizione	Finalità	Risorse per anno			
			2023	2024	2025	2026 e a regime
Risorse residueuate dall'applicazione dell'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2022/2024, sottoscritto in data 22 ottobre 2024 (cfr. deliberazione n. 78/2024/CCR)			1.400.000			
Risorse residueuate dall'applicazione dell'accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2022-2024, sottoscritto in data 3 settembre 2024 (cfr. deliberazione n. 67/2024/CCR) e integrate con d.g.p. n. 1481/2024				790.000	790.000	790.000
Totale risorse			1.400.000	1.623.000	26.380.000	27.270.000

Con deliberazioni n. 1847 del 15 novembre 2024, n. 648 del 9 maggio 2025 e n. 1376 del 12 settembre 2025 la Giunta provinciale ha pertanto provveduto al prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie, apportando le variazioni ai capitoli di spesa sotto riportate per le annualità 2024, 2025, 2026 e 2027.

Tabella 2 – Variazioni dei capitoli di spesa apportate con d.g.p. 1847/2024¹

Mis.	Prog.	Macroaggregato	Capitolo	2024	2025	2026
13	1	104	441000-001	5.084.768	6.751.768	6.751.768

Tabella 3 – Variazioni dei capitoli di spesa apportate con d.g.p. 648/2025²

Mis.	Prog.	Macroaggregato	Capitolo	2025	2026	2027
13	1	104	441000-001	7.000.000	6.000.000	6.000.000

Tabella 4 – Variazioni dei capitoli di spesa apportate con d.g.p. 1376/2025³

Mis.	Prog.	Macroaggregato	Capitolo	2025	2026	2027
13	1	104	441000-001	47.016.365	46.878.200	53.574.700

7. Con deliberazione n. 197 del 13 febbraio 2026 la Giunta provinciale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per il personale del comparto sanità – area delle

¹ Gli importi delle variazioni comprendono euro 22.118,00 per gli incrementi stipendiali della dirigenza tecnico-amministrativa dell'Azienda sanitaria ed euro 4.229.650,00 per incrementi stipendiali, dal 1° gennaio 2024, dell'area delle categorie del comparto sanità (cfr. deliberazione n. 17/2025/CCR).

² Gli importi delle variazioni comprendono euro 4.000.000,00 destinati al personale delle categorie per l'armonizzazione con il comparto AALL, euro 1.000.000,00, incrementato a euro 2.000.000 dal 2026, per l'indennità di pronto soccorso, area delle categorie e area della dirigenza sanitaria e, per il solo 2025, euro 2.000.000,00 per i nuovi modelli organizzativi e l'attrattività per la dirigenza sanitaria.

³ Gli importi delle variazioni comprendono euro 17.900.000,00 per il 2025, 17.802.100,00 per il 2026 e 21.975.700,00 per il 2027 destinati agli incrementi stipendiali del personale del comparto sanità – area delle categorie (cfr. deliberazione n. 79/2025/CCR). Dette variazioni comprendono altresì 10.585.820,00 per il 2025, 10.547.400,00 per il 2026 e 12.972.900,00 per il 2027 da destinare all'area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie. Le variazioni includono infine le risorse assegnate al Comparto Autonomie Locali per la contrattazione relativa al personale dirigenziale e con qualifica di direttore dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, pari, complessivamente, a 330.545 euro per il 2025, 328.700 euro per il 2026, 426.100 euro per il 2027.

categorie per una prima revisione degli istituti giuridici e per incrementi della retribuzione accessoria relativi al triennio contrattuale 2025-2027, siglata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 novembre 2025.

8. Al fine di verificare la compatibilità, sotto il profilo finanziario, dell'ipotesi di contratto in esame, la tabella seguente mette a confronto le risorse stanziare con gli oneri derivanti dall'ipotesi di accordo.

Si prende atto che la consistenza del personale destinatario delle norme aventi riflessi economici è stata verificata dall'Azienda e riportata, in relazione a ciascun istituto contrattuale, nelle tabelle allegate alla relazione tecnica.

Tabella 5 – Oneri derivanti dall'ipotesi di accordo

Disposizioni	2024	2025	2026 e a regime
art. 27, c. 14 - Orario di lavoro	1.000.000		
art. 43 - Trattamento economico in caso di progressione verticale	8.263	8.263	8.263
art. 44 - Disposizioni per l'inquadramento di personale proveniente da altre amministrazioni	5.908	5.908	5.908
art. 45 - Disposizioni specifiche per il personale di categoria B		228.901	228.901
art. 46 - Istituzione del livello economico Cs nella categoria C			300.000
art. 47 - Servizio di pronta disponibilità			304.410
art. 49 - Indennità di specificità infermieristica		7.003.568	7.003.568
art. 50 - Indennità di tutela del malato e per la promozione della salute		4.190.829	4.190.829
art. 51, cc. 1 e 2 - Indennità di pronto soccorso		401.154	1.604.616
art. 51, c. 3 - Indennità di pronto soccorso		64.180	186.705
art. 52 - Indennità per servizio notturno		1.422.199	1.422.199
art. 53 - Indennità per servizio presso strutture periferiche e particolarmente disagiate		1.500.000	1.500.000
art. 54 - Adeguamento economico personale delle professioni sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari		6.000.000	6.000.000
art. 55 - Adeguamento economico personale tecnico e amministrativo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari		667.500	667.500
art. 56 - Indennità per Segreterie integrate di reparto		417.000	417.000
art. 57 - Indennità per Referenti CUP		21.684	21.684
art. 58 - Indennità per incaricati al riscontro amministrativo-contabile		13.344	13.344
art. 59 - Indennità per area direttiva		220.000	220.000
art. 60 - Indennità per mansioni rilevanti		150.000	150.000
art. 61 - Indennità funzioni di "audit" aziendale		21.297	21.297
art. 62 - Indennità personale adibito alla manipolazione di farmaci oncologici		222.470	222.470
art. 63 - Indennità giornaliera personale assegnato presso Unità operativa riabilitazione ospedaliera - Villa Rosa e presso il Centro clinico NeMO		219.520	219.520
art. 64 - Indennità giornaliera personale della cardiologia degli Ospedali Trento e Rovereto		87.703	87.703
art. 65 - Indennità per infermiere di triage presso il Pronto Soccorso		152.205	152.205
art. 66 - Indennità di funzione per gli incaricati di posizione organizzativa		120.000	120.000

Disposizioni	2024	2025	2026 e a regime
art. 67 - Retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa		30.000	30.000
art. 68 - Indennità di funzioni di coordinamento		322.171	322.171
art. 69 - Indennità professionale specifica aggiuntiva provinciale		74.000	74.000
art. 70 - Indennità di vigilanza		211.158	211.158
art. 71 - Indennità professionale specifica		35.886	35.886
art. 72 Istituzione indennità personale in servizio presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo		39.181	39.181
art. 73 - Indennità di posizione organizzativa per Avvocati cassazionisti			
art. 74 - Indennità per la figura di micologo		6.950	6.950
art. 75 - Svolgimento delle funzioni di Preposto alla sicurezza		100.000	100.000
art. 76 - Personale operante nei reparti di pediatria di Rovereto e Cles		111.213	111.213
art. 77 - Personale operante nel reparto di pediatria dell'Ospedale di Trento			44.033
art. 78 - Indennità Ufficio Rapporti con il Pubblico (URP)		16.680	16.680
art. 79 - Indennità Responsabile di impianto		23.352	23.352
art. 80 - Indennità giornaliera personale Centri di Salute Mentale		142.815	142.815
art. 81 - Indennità personale adibito alla manipolazione i farmaci galenici		19.723	19.723
art. 82 - Indennità per professionisti sanitari addetto alla Centrale "Trentino emergenza 118"		88.004	88.004
art. 83 - Indennità personale che opera presso SPDC e REMS			56.024
art. 84 - Indennità personale che opera presso IST			6.849
art. 85 - Incremento dei Fondi per la produttività per il personale sanitario e non sanitario	1.948.000		
art. 87 - Distacco sindacale			6.540
TOTALE COSTI	2.962.171	24.358.857	26.402.700
RISORSE	3.023.000	26.380.000	27.270.000
AVANZO	60.829 ⁴	2.021.143	867.300

Nel costo degli incrementi stipendiali sono compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente, che sono quantificati nella misura del 39% così determinata: TFR/TFS 2,88%, CPDEL 23,80%, IRAP 8,50%, INAIL 1,9%, Laborfonds 1,92%.

In merito all'art. 38 "Obiettivi e strumenti di age management", l'A.P.Ra.N. in sede istruttoria ha rappresentato che, trattandosi di una modifica di aspetti normativi del rapporto di lavoro, tale misura non necessita di una valutazione di compatibilità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 59, c. 1 bis "Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa" della l.p. n. 7/1997. In merito si riconosce che i relativi oneri, quantificati in euro 324.408,36 per il 2026 e 415.576,03 per il 2027, vanno posti a carico del bilancio aziendale e non delle risorse contrattuali, tenuto conto di quanto

⁴ Una tantum.

esplicitato nella relazione tecnica della l.p. n. 9/2024 che introduce il c. 1 bis all'art. 59 della l.p. n. 7/1997⁵.

In relazione all'applicazione dell'art. 27, c. 14 dell'ipotesi di contratto, si prende atto di quanto dichiarato dall'A.P.Ra.N.: *“Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 59, c. 1 bis l.p. n. 7/1997 e del fatto che si intende dare applicazione a quanto previsto per i tempi di vestizione e svestizione [svestizione] prevedendo che tali tempi siano già ricompresi nell'orario ordinario settimanale, non si è previsto un costo aggiuntivo. Si tenga inoltre presente che in tema di vestizione e svestizione è già presente un accordo aziendale sottoscritto il 28 agosto 2019, che si allega, in esito a sentenza del giudice del lavoro – che ha riconosciuto come dovuto il tempo di vestizione/svestizione a prescindere dall'assenza di disposizioni del CCPL – il quale prevede che al personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico addetto all'assistenza, turnisti sulle 24h, siano riconosciuti fino a 10 minuti complessivi destinati alle attività di vestizione/svestizione. Il nuovo CCPL, che apre al possibile riconoscimento di tali minuti anche al restante personale del ruolo sanitario, socio sanitario e tecnico addetto all'assistenza, pone in capo alla contrattazione decentrata la definizione di accordi di dettaglio. Tenuto conto della volontà dell'Azienda di non far prestare straordinario al personale per i tempi di vestizione/svestizione, non si prevedono maggiori costi rispetto alla spesa già sostenuta dall'Azienda stessa per effetto dall'attuale accordo decentrato in materia.”*

In merito all'art 45 riguardante la riqualificazione da B a BS, l'A.P.Ra.N. ha confermato che *“secondo quanto previsto dall'accordo in esame, la riqualificazione del personale destinatario dell'art. 45 avviene dal livello B al livello Bs comparto sanità.”*. Conseguentemente ha riformulato la tabella 2) della relazione tecnica in modo tale da evidenziare separatamente i costi derivanti dal passaggio da B a Bs sanità e i costi dell'attribuzione della voce *“retribuzione aggiuntiva armonizzazione”*. I costi attesi dall'impegno contrattuale appaiono, pertanto, sotto il profilo finanziario, non eccedere il *plafond* di risorse individuate in sede di indirizzo.

9. Per quanto riguarda la compatibilità economica, la relazione tecnica di accompagnamento richiama quanto esplicitato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1277 del 29 agosto 2025. Con tale provvedimento, l'Esecutivo provinciale individua due finalità principali della contrattazione collettiva: 1. garantire il potere d'acquisto delle famiglie; 2. trattenere il personale in servizio, qualificarlo e, al contempo, rendere attrattivi tutti i settori del comparto pubblico.

Dall'analisi dei costi derivanti dall'applicazione delle ipotesi di accordo relative al triennio contrattuale 2025-2027 emerge un incremento medio annuo a regime del monte retributivo

⁵ La relazione illustrativa specifica che *“Con la proposta normativa si specifica che le risorse autorizzate a copertura dei rinnovi contrattuali sono destinate a disposizioni contrattuali che determinano maggiori oneri, mentre eventuali disposizioni contrattuali che modificano istituti giuridici del contratto a parità di trattamento economico non sono imputate a tali risorse, bensì alla spesa di personale già autorizzata”*.

complessivo in godimento al personale dell'area delle categorie del comparto sanità così come esplicitato nella sotto riportata tabella. Il valore di partenza pari ad euro 374.402.160,02 preso a riferimento per il calcolo dell'incremento è dato dal costo desunto dal bilancio d'esercizio 2024 relativo al personale del comparto (voci codice BA2190, BA2370, BA2460) a cui sono stati sommati i costi degli accordi per il personale del comparto sanità area delle categorie sottoscritti nell'anno 2025 e relativi al triennio contrattuale 2022-2024 (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 17/2025/CCR e n. 68/2025/CCR).

Tabella 6 – Incrementi del monte retributivo – triennio contrattuale 2025-2027

Triennio contrattuale 2025-2027 comparto sanità area delle categorie	Incremento in valore assoluto	Incremento percentuale
Ipotesi di accordo per la parte economica e altre disposizioni siglata in data 15 settembre 2025 (deliberazione n. 79/2025/CCR)	18.005.204	4,81%
Ipotesi di accordo per una prima revisione degli istituti giuridici e per incrementi della retribuzione accessoria, siglata in data 17 novembre 2025	26.818.276 ⁶	7,16%
Totale	44.823.481	11,97%

La sostenibilità della scelta rispetto ai principali indicatori macroeconomici trova, in primo luogo, riscontro rispetto alla perdita del potere di acquisto delle retribuzioni nel periodo 2025-2027, calcolata secondo la stima degli indici IPCA nella misura complessiva del 5,9%, così articolata: 2% nel 2025, 1,9% nel 2026 e 2% nel 2027 (Fonte: Comunicazione ISTAT 12 giugno 2025).

Con riferimento all'andamento del prodotto interno lordo (PIL) nella provincia di Trento, nel periodo di vigenza del contratto collettivo, la previsione formulata nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza provinciale 2026-2028 indica un incremento reale dello 0,5% nel 2025, dello 0,8% nel 2026 e dello 0,8% nel 2027, per una variazione complessiva del 2,1% (Fonte: NADEF 2026-2028, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1714 del 7 novembre 2025).

Al riguardo la relazione tecnica richiama quella prodotta con riferimento alle ipotesi di accordo siglate il 15 settembre 2025 la quale mette a confronto il dato dell'incremento delle masse salariali dal 2018 al 2027, pari al 22%, con il dato dell'incremento del PIL provinciale nominale per il periodo 2018-2027 (al lordo dell'inflazione), pari al 38%.

In quell'occasione, nella successiva integrazione, trasmessa con nota prot. 776720 del 6 ottobre 2025 (prot. Corte dei conti n. 2387 di pari data), l'APRAN aveva fornito ulteriori elementi istruttori:

⁶ Nell'importo sono compresi euro 415.576,03 relativi agli oneri per i giorni di ferie aggiuntive introdotti dall'art. 38 dell'ipotesi di accordo

- con riferimento al previsto effetto moltiplicatore sull'economia, era stimato un ritorno in termini di 1 a 0,78, *“vale a dire per ogni euro immesso nel sistema sotto forma di consumi attivati dai nuovi redditi, il ritorno è di quasi 0,8 euro di valore aggiunto e quindi pil (fonte ISPAT)”*; la quantificazione degli impatti era stimata tenendo conto dell'impatto diretto ed indiretto, vale a dire la maggior spesa delle famiglie e il correlato incremento nella produzione di beni e servizi, nonché dell'impatto indotto, ovvero l'effetto dei maggiori redditi complessivi generati;
- con riferimento al raffronto fra la dinamica salariale nel periodo 2018-2025 e quella del pil nominale nel medesimo periodo, considerato per la determinazione degli incrementi salariali nell'accordo oggetto di esame, l'APRAN aveva evidenziato come *“i due aggregati sono perfettamente sovrapponibili per quanto concerne la crescita dei prezzi”* in ragione del fatto che la *“crescita del pil a valori correnti incorpora, oltre la crescita effettiva della produzione (crescita reale) anche l'incremento dei prezzi legati alla dinamica dell'inflazione”* [...];
- venivano fornite le comunicazioni ISTAT del 7 giugno 2024 e 12 giugno 2025 relative alle previsioni IPCA rispettivamente 2024-2027 e 2025-2028 al netto dei beni energetici importati.

Dal 2018 ad oggi le retribuzioni del comparto sanità – area delle categorie hanno registrato un incremento del 22% (cfr. delibera n. 79/2025/CCR della scrivente Sezione di controllo) a fronte di una variazione del PIL nominale provinciale, che seppur calcolata nel diverso intervallo temporale (2016-2027), riporta una variazione del 38%.

Conclusivamente, il Collegio osserva che l'aumento stipendiale annuo riconosciuto con l'accordo oggetto della presente certificazione (pari al 7,16% a regime), sommato all'incremento del 22% di cui sopra, risulta compatibile con il quadro macroeconomico.

10. Tutto quanto sopra premesso, fatte salve le suesposte osservazioni, **si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per il personale del comparto sanità – area delle categorie per una prima revisione degli istituti giuridici e per incrementi della retribuzione accessoria relativi al triennio contrattuale 2025-2027 - siglata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 novembre 2025.**

**